

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula.....Membro designato dal Conciliatore Bancario
- Dott. comm. Giuliana Scarci.....Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 8 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 7/12/2009 il ricorrente richiede all'intermediario con cui intrattiene un rapporto di conto corrente bancario la cancellazione dal Registro informatico della Camera di Commercio della notizia relativa la protesto di un assegno, contestando l'illegittimità dell'iscrizione per la presenza della disponibilità per valuta maturata sul proprio conto corrente e rinveniente dal versamento di altro titolo tratto su diverso istituto di credito. L'intermediario risponde entro i termini il 14/12/2009, specificando di aver operato correttamente poiché al momento della negoziazione del titolo protestato i fondi necessari non erano disponibili. Chiarisce inoltre che il pagamento tardivo dell'assegno effettuato in seguito dalla ricorrente ha evitato la segnalazione in CAI ma non la cancellazione dal Registro dei protesti e proprio in merito a tale cancellazione fornisce alcuni chiarimenti al ricorrente. Non avendo la banca accolto il reclamo, il cliente, con ricorso del 5/3/2010, espone nuovamente l'accaduto chiedendo la cancellazione del protesto illegittimo dal Registro tenuto dalla Camera di Commercio ed in aggiunta chiede il risarcimento del danno subito in conseguenza del protesto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Più in dettaglio: il 31/7/2009 il ricorrente versa sul proprio conto corrente un assegno fuori piazza di Euro 18.000, la cui valuta matura il 4/8/2009 e la cui disponibilità matura l'11/8/2009. In data 5/8/2009 l'intermediario, per mancanza di disponibilità, storna e restituisce impagato un assegno di Euro 14.650 tratto dalla ricorrente sul medesimo conto ed in data 10/8/2009 protesta l'assegno. In data 18/8/2009 il ricorrente paga tardivamente l'assegno. Inoltre l'assegno fuori piazza di Euro 18.000 risulta impagato il 10/8/2009.

In sede di controdeduzioni pervenute nei termini l'intermediario precisa che l'assegno bancario versato dal ricorrente per costituire la provvista era fuori piazza e pertanto indisponibile fino all'11/8/2009 (7 giorni lavorativi dal versamento) e ciò nel pieno rispetto delle norme contrattuali e delle condizioni note al cliente perché nel contratto di conto corrente sottoscritto dal cliente ed allegato alle controdeduzioni. L'intermediario fa inoltre presente che, essendo stato pagato al beneficiario entro i 60 gg, l'assegno tratto dal conto corrente della ricorrente è stato protestato per assenza di fondi disponibili ma non iscritto in CAI.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Rispetto alla legittimità del protesto, il Collegio rileva che la banca ha agito correttamente, poiché i giorni di valuta che individuano la data dalla quale decorrono gli interessi sono cosa diversa dai giorni di disponibilità, che individuano il numero dei giorni dai quali una somma può essere utilizzata. Tali giorni sono chiaramente indicati nel contratto tra intermediario e ricorrente. Pertanto il protesto è stato legittimamente levato per assenza di disponibilità di fondi sul conto corrente scaturita dallo storno dell'assegno bancario di terzi versato sul conto corrente e risultato impagato nei tempi previsti dal contratto.

Per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dal Registro dei protesti, il Collegio rileva che, ai sensi della L.386/90, il pagamento tardivo di un assegno senza provvista (art. 8 comma1) e cioè entro i 60 g dalla data di scadenza di presentazione del titolo, ha il solo scopo di evitare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2 e la segnalazione alla Centrale d'Allarme interbancaria, ma non comporta la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti per la qualcosa la Legge 235/2000 elenca i casi specifici. La cancellazione per avvenuto pagamento entro i 12 mesi dalla levata del protesto non è prevista per gli assegni bancari ma solo per le cambiali e i vaglia cambiari. Per gli assegni la cancellazione può essere richiesta dalla banca solo per illegittimità od erroneità della levata del protesto. E' onere invece del debitore chiedere la cancellazione ottenendo un decreto di riabilitazione dal tribunale ai sensi dell'art.17 della L. 108/96 dopo 1 anno dalla data del protesto a condizione che in questo arco temporale non esistano a suo carico altri protesti.

Da ciò consegue anche l'insussistenza di qualsiasi fondamento della domanda di risarcimento dei danni.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI